

## PARTE PRIMA

### ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Formano oggetto del presente appalto tutte le opere, somministrazioni, prestazioni, trasporti e noli occorrenti per eseguire i lavori di **abbattimento barriere architettoniche, ripristino pavimentazioni stradali e rifacimento di alcuni impianti I.P. sulla rete stradale comunale**, come descritti nella relazione tecnica descrittiva dei lavori di cui al progetto esecutivo. La realizzazione delle opere suddette, la quale dovrà avvenire sulla scorta degli elaborati progettuali e dello schema di contratto al quale è allegato il presente Capitolato, si riassumono nel seguente modo:

#### ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIALZATO VIA MONZESE ANGOLO VIA NENNI – VIA NENNI – VIA DELLE REGIONI – VIA BOLOGNA

- demolizione cordoli e conferimento in discarica materiale di risulta
- scarificazione con fresatura a freddo, pulizia meccanica, spandimento emulsione bituminosa, fondazione in conglomerato bituminoso, formazione tappeto usura
- scavo non armato per collettori fognatura, spostamento e posa in opera caditoie
- segnaletica orizzontale

#### DEMOLIZIONE INCROCIO VIA ROMA / VIA DALLA CHIESA

- noleggio mezzi d'opera, spostamento e posa in opera caditoie
- realizzazione massetto in calcestruzzo per fondazioni, fornitura e posa cordoli in granito, fondazione in conglomerato bituminoso, spandimento emulsione bituminosa, manto di usura
- segnaletica orizzontale e fornitura e posa transenne

#### ASFALTATURE

- noleggio mezzi d'opera, fornitura e posa cordoli in calcestruzzo
- scarificazione con fresatura a freddo, pulizia meccanica, spandimento emulsione bituminosa, fondazione in conglomerato bituminoso, formazione tappeto usura, rimozione e messa in quota chiusini
- segnaletica orizzontale
- scavi non armati, fornitura e posa tubazioni, plinti, pozzetti in cemento prefabbricato
- fornitura e posa pali illuminazione pubblica

nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

### ART. 2 CONDIZIONI GENERALI

L'appalto, oltre che dal presente Capitolato Speciale, in tutto ciò che non sia in contrasto con quanto espresso nel Capitolato stesso, è disciplinato:

- dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, adottato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145
- dal D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 – per la parte non abrogata
- artt. 7 e 11 del D.M. 22/01/2008 n. 37 relativi alla presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti
- dal vigente regolamento per la tutela del verde del Comune di Segrate, approvato con deliberazione C.C. n. 119 del 16/9/2002.

Tutti gli interventi oggetto dell'appalto dovranno inoltre essere effettuati nel pieno rispetto della

normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri ed in particolare del D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

### ART. 3 CONDIZIONI PARTICOLARI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta regola d'arte.

In particolare, l'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e regolamenti del presente Capitolato.

### ART. 4 INTIMAZIONI - NOTIFICHE

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

### ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'appalto, compreso nell'appalto e da pagarsi **a corpo**, ammonta a complessivi **€ 691.120,19** di cui **€ 670.990,48 per lavori** da assoggettare a ribasso e **€ 20.129,71 per oneri di sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta, il tutto oltre IVA.

Le lavorazioni relative alle opere di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

<b>lavorazioni</b>	<b>categoria</b>	<b>importo</b>
Opere stradali	OG3 prevalente	€ 691.120,19 di cui € 21.129,71 per oneri di sicurezza

Ai soli fini del subappalto si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile al di sotto del 10% dell'importo stesso delle opere, di cui alle seguenti categorie del D.P.R. 207/2010: OG10 – OS10 – OS24

### ART. 6 ESCLUSIONI

Restano escluse dall'appalto le opere che l'Amministrazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

ART. 7  
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA). Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tenere conto dell'IVA, in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente, come previsto dalle vigenti norme di legge.

ART. 8  
REVISIONE PREZZI

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice civile.

ART. 9  
DICHIARAZIONE RELATIVA AI PREZZI

L'Amministrazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi, come e dove si possa provvedere d'acqua e di energia elettrica, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Di conseguenza i prezzi di cui all'Elenco Prezzi Unitari posto a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando che il ribasso d'asta non può essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera, detti prezzi comprendono:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera;

b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; nonché, quelle per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti;

d) per i lavori a misura ed a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi unitari.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente capitolato o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno dedotti dal prezzario corrente in uso presso la stazione appaltante o dal listino "Prezzi informativi delle Opere Edili in Provincia di Milano", edita dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, vigente all'atto della prestazione.

Detti nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la D.L. e l'appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e saranno soggetti al ribasso d'asta.

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato in sede di contabilità dalla ditta

appaltatrice, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

#### ART. 10 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 – comma 1 - del D.lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti quanto sono quelli eccedenti il limite il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia è prestata mediante polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative o dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993. Essa è prestata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inadempienza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia fideiussoria dovrà essere prestata nel pieno rispetto allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

#### ART. 11 POLIZZA ASSICURATIVA A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 103 - comma 7 - del D.lgs. n. 50/2016, a costituire una o più polizze assicurative che tengano indenni la stazione appaltante dai danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, e devono assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Di conseguenza è onere dell'impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

**1)** all'assicurazione RCT per un massimale di **€ 1.500.000,00** per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

**2)** all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari a **€ 1.000.000,00**.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino a completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici (12) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

#### ART. 12 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore dei Lavori, l'Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'appaltatore o al suo rappresentante.

#### ART. 13 DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE – DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore è responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore, eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale, che ha l'obbligo di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali, giusto il disposto dell'art. 6 del Capitolato Generale.

#### ART. 14 TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dei decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori nonché, di rispettare le

condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre devono assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'appaltatore, e per suo tramite le imprese subappaltatrici, devono trasmettere all'Amministrazione appaltante la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e antinfortunistici, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro giorni **trenta (30)** dalla data del verbale di consegna.

#### ART. 15 LAVORI IN ECONOMIA

In caso di esigenze imprevedute, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi, possono essere autorizzati lavori in economia su proposta del responsabile del procedimento attingendo dagli accantonamenti per impreviduti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

#### ART. 16 SICUREZZA NEI CANTIERI

Rimangono in capo all'appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere previsti all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 101 – comma 3 - del citato decreto legislativo.

#### ART. 17 PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore deve consegnare all'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 100 - commi 4 e 5 - del D.lgs. 81/2008, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

- copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza
- eventuali proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento.

Il **piano di sicurezza** redatto dall'Ente nonché il **piano di sicurezza operativo** formano parte integrante del contratto d'appalto. I lavori non possono avere inizio prima della consegna di detti piani, anche nel caso in cui si proceda alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (piano di sicurezza sostitutivo) è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative e deve essere sottoscritto, oltre che

dall'appaltatore, dal direttore del cantiere e dal progettista del piano. Dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo e con il piano operativo presentati dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare i piani alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere dei piani, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'Amministrazione appaltante.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

#### ART. 18 CONSEGNA DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **120 (centoventi)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Della consegna verrà redatto il processo verbale in duplice esemplare firmato dall'appaltatore e dal direttore dei lavori.

Della data di detto verbale decorrono i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal Comune all'impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo alla Direzione Lavori le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché, a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che la Direzione Lavori riserva di dare di volta in volta.

Qualora l'impresa non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, il direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, provvisoria o definitiva a seconda che la mancata consegna si verifichi prima o dopo la stipulazione del contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche parzialmente, in più tempi, fermo restando che il termine per l'ultimazione decorre dalla data del verbale generale di consegna. Qualora le successive consegne parziali avvengano in ritardo tale da portare serio contrattempo alla ultimazione delle opere nei termini contrattuali, rispetto ai tempi fissati nell'eventuale programma dei lavori ricevuto dal Comune, l'impresa avrà diritto soltanto ad un periodo corrispondente di proroga limitatamente alle sole opere consegnate in ritardo, salvo diverse pattuizioni fra le parti da sancire nei singoli verbali di consegna.

#### ART. 19 CONSEGNA IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Qualora via siano ragioni d'urgenza, previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il direttore dei lavori potrà effettuare la consegna dei lavori anche subito dopo l'aggiudicazione o

prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 - comma 8 - del D.lgs. 50/2016.

## ART. 20 SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, tutto o in parte, l'opera assunta senza l'approvazione dell'Amministrazione, sotto la comminatoria dell'immediata rescissione del contratto. Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

Il subappalto sarà regolato dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 nonché dalle leggi vigenti in materia al momento dell'appalto.

## ART. 21 VARIAZIONI AGGIUNTIVE E IN DIMINUZIONE AL PROGETTO APPALTATO

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere attuata ad iniziativa dell'appaltatore se non è autorizzata dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante.

La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di rimessa in pristino a suo carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, per uno de casi previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, sia necessario introdurre variazioni o addizioni al progetto approvato, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

Ai sensi dell'art. 106 – comma 12 – del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## ART. 22 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

La stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto qualora ricorra uno o più delle condizioni di cui all'art. 108 – comma 1 - del D.lgs. n. 50/2016.

La risoluzione è dovuta qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo per l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016
- c. nel caso di mancato rispetto della normativa sicurezza e salute dei lavoratori di cui al D.lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza previsti dal presente capitolato, integranti il contratto, ed alle ingiunzioni fattegli a riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

La rescissione è preceduta dalla contestazione degli addebiti all'appaltatore, con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Il contratto è altresì rescisso per il perdurare del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per



negligenza dell'appaltatore, scaduto il termine non inferiore a dieci giorni assegnato dal direttore lavori per l'esecuzione delle prestazioni stesse.

In caso di rescissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

La stazione appaltante ha diritto di recesso dal contratto secondo quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4 – del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante può inoltre recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Per l'affidamento dei lavori in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto si applicano le procedure di cui all'art. 110 del D.lgs. 50/2016.

#### ART. 23

##### OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera prima che venga emesso il Certificato di Regolare Esecuzione, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali; all'uopo viene redatto un verbale di certificato di regolare esecuzione provvisorio sottoscritto dall'impresa, dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione provvisorio lascia impregiudicato il giudizio definitivo sull'opera e tutte le questioni che possano sorgere al riguardo. L'appaltatore resta pertanto responsabile degli eventuali difetti di costruzione e comunque di qualsiasi deficienza, determinata dalla inosservanza dei patti contrattuali, che venisse rilevata all'atto dell'emissione del certificato di regolare esecuzione; egli non è però responsabile dei danni derivanti dall'uso dell'opera.

#### ART. 24

##### DIREZIONE DEI LAVORI

Alla consegna dei lavori l'Amministrazione designerà il Direttore dei Lavori, le cui funzioni e le connesse responsabilità sono diverse da quelle del Direttore del Cantiere nominato dall'Appaltatore.

Il Direttore dei Lavori ha il compito di controllare che l'opera, durante le fasi di realizzazione, corrisponda al progetto e sia conforme ai patti e prescrizioni contrattuali e ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali utilizzati, esclusi quelli relativi alle strutture in cemento armato o metalliche di competenza dello specifico Direttore dei Lavori delle stesse; non ha la responsabilità della organizzazione del cantiere, né delle modalità di conduzione dei lavori.

Egli pertanto non è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori né della sicurezza ed incolumità degli addetti ai medesimi, come pure del mancato raggiungimento del risultato utile.

Il Direttore dei Lavori acquisisce, prima dell'inizio dei medesimi, copia delle documentazioni di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

L'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, ovvero l'inosservanza dei piani di sicurezza o l'accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal Direttore dei Lavori alla stazione appaltante.

#### ART. 25

##### DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente ed alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'appaltatore.

Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

- che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni
- che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

## **PARTE SECONDA**

### **ART. 26**

#### **MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DIFETTI DI COSTRUZIONE**

L'Appaltatore condurrà i lavori secondo l'ordine stabilito nel programma di esecuzione dei lavori presentato, per darli compiuti nei termini contrattuali, purché a giudizio della Direzione dei Lavori, l'ordine ed il programma prescelti non siano pregiudizievoli alla buona riuscita delle opere e alle esigenze dell'Amministrazione.

Nell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore si atterrà alle migliori regole dell'arte, alle norme contrattuali ed alle disposizioni che gli venissero date per iscritto dalla Direzione dei Lavori. Non verranno accreditati i lavori che, nella qualità o nella quantità o nel modo di esecuzione, non fossero conformi alle succitate prescrizioni.

Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltatore curerà la conservazione degli elementi occorrenti per riconoscere l'opera all'epoca del collaudo, la natura e la quantità del lavoro eseguito.

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione delle opere, il Direttore dei Lavori potrà esigere quegli assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché, le conseguenti ricostruzioni, a spese dell'Appaltatore.

In presenza di difetti di costruzione, accertati dal direttore dei lavori, si procederà ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

### **ART. 27**

#### **APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nelle voci dell'elenco prezzi unitari ed essere della migliore qualità. Possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori

In ogni caso per l'accettazione, qualità, impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, valgono le disposizioni riportate negli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione appaltante la esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Amministrazione appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la stazione appaltante potrà provvedere senz'altro

all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè l'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della stazione appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla stazione appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà della stazione appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

L'eventuale custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche deve essere affidata a persone provviste dalla qualifica di guardia particolare giurata. L'inosservanza di tale norma sarà punita ai sensi dell'art. 22 della Legge 13 settembre 1982 n. 646.

#### ART. 28 MATERIALI IN GENERE

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto e, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti prescritti.

#### ART. 29 PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei Lavori, rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che l'Amministrazione Appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione delle opere destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

La stazione appaltante si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

#### ART. 30 NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

Il collaudo delle opere è disciplinato dall'art. 102 del D.lgs. 50/2016.

